

Proposta di legge

Modifiche della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Modifiche all'articolo 55 della l.r. 86 /2016

Art. 2 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) e o) dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Considerato che:

1. è necessario procrastinare il termine di cui all'articolo 55, commi 5 e 6 della l.r. 86/2016, che prevede un termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge - che scade quindi il 12 luglio 2017 - entro il quale gli affittacamere che somministrano agli alloggiati alimenti e bevande devono cessare l'attività di somministrazione (con esclusione della prima colazione nel caso in cui gli stessi abbiano assunto la denominazione di bed and breakfast). La necessità della proroga scaturisce, alla luce delle verifiche di impatto della disposizione acquisite dall'entrata in vigore della legge, dall'esigenza di avere maggior tempo a disposizione per poter rivalutare la norma in questione;
2. in considerazione della prossimità temporale della scadenza del termine da procrastinare, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art.1

Modifiche all'articolo 55 della l.r. 86 /2016

1. Ai commi 5 e 6 dell'articolo 55 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) la parola "sei" è sostituita dalla parola "dodici".

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.